



18-2018 Reg. Circolari

Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi

Direzione Generale del Personale e della Formazione

Il Direttore Generale

**Al Sig. Presidente della Corte Suprema di
Cassazione**

**Al Sig. Procuratore Generale presso la Corte
Suprema di Cassazione**

**Al Sig. Procuratore della Direzione Nazionale
Antimafia**

**Al Sig. Presidente del Tribunale Superiore delle
Acque Pubbliche**

ROMA

Ai Sigg.ri Presidenti delle Corti di Appello

**Ai Sigg.ri Procuratori Generali della Repubblica
presso le Corti di Appello**

LORO SEDI

e p.c. Al Sig. Capo di Gabinetto dell'On. Ministro

**Al Sig. Capo del Dipartimento dell'Organizzazione
giudiziaria, del personale e dei servizi reggente**



OGGETTO: Obblighi di pubblicità – Curriculum vitae – Dati Personali. Pubblicazione Direttiva del Responsabile della prevenzione e della corruzione del 29 marzo 2018

Con riferimento agli obblighi di pubblicità dei dati personali contenuti nel curriculum vitae ai fini dell'attuazione dell'art. 15 comma 1 lett. b del D. Lgs n. 33 del 2013, si trasmette per opportuna conoscenza la direttiva del Responsabile della prevenzione e della corruzione di questo Ministero.

Si prega di voler portare la presente a conoscenza di tutto personale (presente ed assente a qualsiasi titolo), in servizio presso codesti Uffici ed in quelli territorialmente dipendenti.

IL DIRETTORE GENERALE

Barbara Filbrini



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA

IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

Al Capo di Gabinetto
Ai Capi dei Dipartimenti
Al Direttore dell'Ufficio Centrale degli archivi notarili
Alla Responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti istituzionali
Ai Referenti per la trasparenza

Roma, li 29 marzo 2018

Oggetto: Obblighi di pubblicità – *Curriculum vitae* – Dati personali
Direttiva del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

Gli incarichi di collaborazione e consulenza conferiti a soggetti esterni alla compagine della Pubblica Amministrazione sono sottoposti a pubblicità obbligatoria, per esigenze di trasparenza.

Il contenuto dell'obbligo di pubblicità si estende, in particolare, agli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, ai compensi e al *curriculum vitae* (art. 15, comma 1, lett. b del d. Lgs n. 33 del 2013). La *ratio* della previsione è quella di rendere visibili (e accessibili) i nominativi dei soggetti che, da esterni, forniscono i loro apporti all'espletamento di compiti e funzioni dell'apparato.

Oggetto di pubblicità è, come detto, anche il *curriculum vitae*. Come noto, il curriculum (acr. «c.v.») è un documento che descrive la carriera e il profilo scientifico ed accademico di un soggetto e va in genere allegato alle domande di concorso e di assunzione. Il c.v. contiene anche dati personali ove esposti dall'interessato: in particolare, la data di nascita, la residenza anagrafica o il domicilio, i recapiti telefonici.

Ebbene, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di trasparenza il d. Lgs. n. 33 del 2013 si limita ad indicare lo strumento da rendere visibile (il c.v.) senza esplicitarne i contenuti. Detti contenuti possono però prendere corpo in base a una lettura orientata dalla *ratio* della previsione normativa: è, dunque, evidente che è interesse dei terzi conoscere chi sia la persona destinataria dell'incarico, quale sia il suo bagaglio professionale e quale sia la sua carriera accademica e scientifica, oppure le pregresse esperienze di lavoro. E' dunque di interesse, ai fini della trasparenza, la dimensione "oggettiva" del c.v. che incide anche sulle ragioni del conferimento dell'incarico.

Va invece escluso che il c.v. debba contenere, per obbligo normativo, i dati personali. Al contrario, molteplici elementi depongono in senso contrario a questa soluzione. Basti ricordare, ad esempio, che l'accesso civico può essere rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia. Il diritto alla riservatezza del soggetto sottoposto agli obblighi di pubblicità entra quindi sempre in bilanciamento con il diritto dei terzi ad accedere alle informazioni che lo riguardano.

L'ostensione dei dati personali non è neppure pertinente rispetto alle finalità dell'obbligo di trasparenza: al contrario, obbligare a rendere noti anche i dati della persona contrasterebbe con il principio della «minimizzazione dei dati» in virtù del quale i dati personali sono limitati a quanto

necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati (art. 5, par. 1, lett. c, del Regolamento UE n. 679 del 2016, cd. GDPR).

A parere di questo Ufficio, pertanto, si rende necessario un coordinamento equilibrato tra le due situazioni giuridiche soggettive in campo: da un lato, il diritto alla trasparenza, dall'altro, il diritto alla riservatezza dei dati. Questo coordinamento deve realizzarsi secondo la tecnica del bilanciamento che, come è stato efficacemente spiegato, «è la condizione normale (e costituzionale) di emersione dei diritti», in virtù di una «gerarchia mobile» dei valori, alla luce della quale ciò che conta è la libertà dell'individuo non come monade ma nella società in cui vive e, pertanto, in «un contesto di solidarietà e di uguaglianza».

La tecnica del *balancing* è invero richiamata anche dalle linee-guida ANAC del 28 dicembre 2016 n. 1309, ove si precisa che, al cospetto dell'esigenza protettiva dei dati personali, la P.A. è chiamata a una attività valutativa che deve essere effettuata "con la tecnica del bilanciamento, caso per caso, tra l'interesse pubblico alla *disclosure* generalizzata e la tutela di altrettanto validi interessi considerati dall'ordinamento". L'esito del *balancing*, nel caso di specie, conduce a ritenere che l'obbligo normativo di cui si è detto non include i dati personali.

Per i motivi sin qui esposti, occorre predisporre misure di indirizzo al fine di orientare la condotta degli uffici coinvolti ed anche al fine di prevenire eventuali controversie. Va dunque escluso che il *curriculum vitae* debba essere pubblicato con la inclusione dei dati personali. A livello metodologico, il c.v. consegnato dal collaboratore all'ente pubblico dovrà essere pubblicato senza i dati personali; a tal fine, invero, potrà anche essere lo stesso collaboratore a presentare, direttamente, una seconda copia del proprio c.v., a fine di divulgazione, con i dati della persona direttamente espunti. La rimozione dei dati personali può essere richiesta anche in un secondo momento e l'ente deve provvedervi senza indugio.

Resta fermo che i principi sinora illustrati devono ritenersi applicabili a tutti i casi in cui si debba procedere alla pubblicazione di un c.v.

Per quanto osservato si adotta la seguente direttiva alla quale sarà data diffusione mediante pubblicazione sulla sezione "Amministrazione trasparente" del Ministero della Giustizia

DIRETTIVA

Ai fini dell'attuazione dell'art 15, comma 1, lett. b del d. Lgs n. 33 del 2013, la pubblicazione del *curriculum vitae* sul sito internet dell'Amministrazione si effettua senza ostensione dei dati personali (indirizzo di residenza, recapiti telefonici, indirizzo email personale, altri dati inerenti alla persona). L'interessato, al momento della consegna, può produrre una seconda copia del c.v. "ad uso pubblicazione" priva dei dati personali.

IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA


Roberto Piccirilli



**PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
CAGLIARI**

Segreteria particolare del Procuratore Generale
Tel. 070/6022223/16 – PEC: prot.pg.cagliari@giustiziacert.it

Prot. n. 2889-U

Cagliari, 10 maggio 2018

**ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di**

**CAGLIARI
ORISTANO
LANUSEI**

**ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunali per i Minorenni di**

CAGLIARI

E, p.c.

**ALLA PROCURA GENERALE
presso la Sezione Distaccata Corte Appello di SASSARI**

Oggetto: Obblighi di pubblicità – Curriculum vitae – Dati personali. Pubblicazione
Direttive del Responsabile della prevenzione e della corruzione del 29 marzo 2018.

Trasmetto, per conoscenza e norma, la Circolare ministeriale - prot. n.104855
del 09/05.2018 - relativa all'argomento indicato in oggetto.

**IL PROCURATORE GENERALE
Maria Gabriella Pintus Avv. Gen**